

COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio finanziario - Servizio tributi
tributi@comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - DEFINIZIONI	4
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	7
ART. 4 – PRESUPPOSTO	8
ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO.....	9
ART. 6 - ESCLUSIONE PARZIALE DEL TRIBUTO	11
ART. 7 - SUPERFICIE TASSABILE.....	13
ART. 8 - MAGAZZINI FUNZIONALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI AD AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	13
ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI	14
ART. 10 - AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 11 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 12 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE STABILMENTE ATTIVE	16
ART. 13 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	16
ART. 14 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	16
ART. 15 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA	17
ART. 16 - AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO”	18
ART. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	20
ART. 18 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
ART. 19 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE	20
ART. 20 - RIDUZIONE COVID-19	21
ART. 21 - PIANO FINANZIARIO	21
ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	22
ART. 23 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	22
ART. 24 - PERIODI D'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	23
ART. 25 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE	23
ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	23
ART. 27 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE	25

ART. 28 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	25
ART. 29 - SCUOLE STATALI	26
ART. 30 - TARI GIORNALIERA	26
ART. 31 - TRIBUTO PROVINCIALE	27
TITOLO II - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	28
ART. 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	28
ART. 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	28
ART. 34 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI.....	32
ART. 35 - RISCOSSIONE.....	33
Art. 36 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI.....	34
ART. 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	35
ART. 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	35
ART. 39 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	35
ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	37
ART. 41 - SANZIONI	37
ART. 42 - IMPORTI MINIMI AVVISI DI ACCERTAMENTO	37
ART. 43 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI	37
ART. 44 - CONTENZIOSO	38
ART. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38
ART. 46 - NORMA DI RINVIO	39
ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....	39
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche	40

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per

altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CONCESIO della tassa sui rifiuti (TA.RI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art.1 della L. n.160/2019 e delle modifiche apportate dal d.lgs. 116/2020 che prevede una nuova classificazione dei rifiuti. Con la nuova formulazione del d.lgs 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020, non è più contemplata l'assimilazione agli urbani dei rifiuti assimilati.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tassa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione e disciplina della tassa della TA.RI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i., nonché le altre norme legislative vigenti di riferimento.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Concesio relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale inprivativa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TA.RI. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche per

occupazioni di fatto prive di titolo giuridico, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti siti sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con la esclusione di quelli avente destinazione accessoria a locali a loro volta assoggettati al prelievo, tassativamente identificati all'art. 5.

2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento.

In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettati al tributo:

a. Tutti i locali, le strutture comunque denominate, stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.

Le utenze sono distinte in:

Utenze domestiche: si considerano assoggettati alla tassa tutti i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) o di arredamento, oppure se trattasi di utenze condominiali e quindi non disattivabili, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

Utenze non domestiche: si considerano assoggettati alla tassa tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o quelli nei quali sia ufficialmente acconsentito l'esercizio di un'attività. Ne costituisce presunzione il rilascio da parte di enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi, autorizzativi per l'esercizio di attività nei locali.

b. Le aree scoperte operative, intese sia come superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia come spazi circoscritti che non costituiscono locale quali tettoie, terrazze coperte, campeggi, dancing e cinema all'aperto e parcheggi;

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 19 del presente Regolamento.

Sono esclusi dal Piano Finanziario i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti:

- Speciali

- Pericolosi prodotti dalle Utenze Non Domestiche.

Per entrambe le suddette tipologie di rifiuto provvedono allo smaltimento a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze

in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali tassabili con riferimento alle Utenze Domestiche, Non Domestiche e ad aree comuni condominiali non suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito dettagliato.

Utenze non Domestiche:

- i locali dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'esclusione opera limitatamente alla superficie ove questi si formano. Ai fini dell'esclusione, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità.

Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata;

- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vaniascensore, celle frigorifere;

- le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura quali ad esempio legnaie, fienili e simili;

- le serre a terra;

- i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;

- i locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in cui si generano rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;

- le superfici destinate ad impianti sportivi, sia che siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, nonché alla sosta gratuita di veicoli. Per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tassata su pubbliche strade (c.d. strisce blu);

- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione

- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti relativamente a quelle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici, l'area di proiezione in piano della pensilina di erogazione carburanti, ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a:

a) sale operatorie,

b) stanze di medicazione

c) laboratori di analisi,

d) laboratori di ricerca,

e) laboratori di radiologia,

f) laboratori di radioterapia,

g) laboratori di riabilitazione e simili,

h) reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono soggetti al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto; in ogni caso sono assoggettati al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani;

- le aree scoperte pertinenziali, purché non operative;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e inutilizzabili, in cui sia provata l'assenza di allacciamenti ai servizi pubblici di rete e di arredamento e purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

Utenze Domestiche:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete, purché inutilizzate e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- i solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- superfici coperte, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o

oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- le aree scoperte pertinenziali, come:

a) posti auto scoperti; aree verdi; giardini;

b) corti;

c) lastrici solari;

d) balconi;

e) terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.

- le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori e stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate (ad esempio, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i suddetti provvedimenti) supportata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

4. Il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, in difetto di dichiarazione l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, l'intero tributo oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 - ESCLUSIONE PARZIALE DEL TRIBUTO

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze pericolose, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75,00%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55,00%
Elettrauto	65,00%
Caseifici, cantine sociali	50,00%

Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	55,00%
Officine di carpenteria metallica	55,00%
Tipografie, stamperie, vetrerie	75,00%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75,00%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75,00%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi, case di cura e poliambulatori	80,00%
Eventuali attività non considerate in elenco (es. scatolifici con produzione di rifiuti indifferenziati in grandi quantità)	70,00%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o pericolosi, non ricomprese fra quelle indicate nel prospetto suddetto, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile.

2. La presente detassazione si attiva solo previa formale richiesta a cura del contribuente da inoltrare a mezzo PEC all'Ufficio Protocollo del Comune, correlata di documentazione atta a provare la promiscuità delle superfici ove si producono rifiuti speciale/opericolosi e rifiuti urbani. E' esclusa l'applicazione in via automatica.

3. Nella dichiarazione gli interessati dovranno indicare:

a) il ramo di attività;

b) la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

c) le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER (Elenco Europeo Rifiuti) che sostituisce il C.E.R (Catalogo Europeo Rifiuti) come modificati dalla Decisione 2014/955/UE, come rettificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 06/04/2018.

d) Il contribuente dovrà comunicare entro il termine previsto dall'art. 33 ovvero entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER/EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In mancanza di comunicazione dei dati suddetti, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

4. Eventuali scarti, (es. residui di lubrificanti e/o altri liquidi e /o stracci utilizzati nel processo produttivo, seppur identificabili come rifiuto speciale prodotti in misura marginale rispetto alla produzione dei rifiuti complessiva), non danno diritto all'esenzione/riduzione di cui sopra.

ART. 7 - SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013, la superficie

tassabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo è costituita dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 o della tassa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 (TIA 1) ove non siano intervenute variazioni.

2. Per superficie calpestabile si intende quella derivante dalla misurazione al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. La superficie considerata ai fini della tassazione dovrà essere calcolata al netto dei muri interni, pilastri e muri perimetrali.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria ovvero da misurazione diretta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 ed in caso contrario, al metro quadro inferiore.

8. L'ufficio tributi procederà all'iscrizione d'ufficio applicando la norma prevista dall'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013. (80% della superficie catastale) al soggetto passivo che non provveda a presentare la dichiarazione entro il termine di cui all'art.33.

ART. 8 - MAGAZZINI FUNZIONALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI AD AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Sono esclusi dalla tassazione i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo delle Utenze Non Domestiche che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi secondo la normativa vigente.

2. Sono considerati "funzionali all'attività produttiva" i magazzini intesi come "gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, **intese come materiali di consumo di ausilio al processo** e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale e le aree scoperte operative".

3. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

4. La presenza, seppur minima di materie prime o merci diverse da quelle di cui al comma 2

determinano l'esclusione dall'esenzione degli interi magazzini ed aree scoperte operative.

5. I magazzini che fungono da deposito/stoccaggio o le Sale espositive ove si formano Rifiuti Speciali, in via non continuativa e prevalente non sono soggetti a tassazione.

6. rientrano nel calcolo tari e pertanto non sono esclusi dalla tassazione le superfici dei magazzini e depositi di prodotti finiti.

ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti, nello specifico:

- a) per le utenze domestiche: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale con i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica con i soci ed associati.

2. Nell'ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 L. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. 214/2019 convertito con modificazioni dalla L.157/2019 e/o dal regolamento comunale delle entrate.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti suddetti.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Per le parti comuni in multiproprietà e per i centri commerciali integrati utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori o conduttori delle medesime.

Il Gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della TA.RI.

ART. 10 - AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. Sono esenti dal pagamento del tributo (parte fissa e parte variabile) i soggetti dimoranti stabilmente o domiciliati presso case di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità, purché l'abitazione non sia concessa in comodato d'uso o in locazione e non sia di fatto utilizzata. L'esenzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle

condizioni di fruizione solo se dichiarate e documentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o di variazione, ovvero dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, applica quanto disposto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 rubricato "Modifiche alla disciplina della TARI e bonus sociale rifiuti".

ART. 11 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE

1. La Tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;
- b) ai titolari di utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale è applicata una riduzione pari al 15% dell'intera Tassa. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
- c) ai titolari di utenze domestiche, qualora la distanza dagli appositi punti di raccolta sia superiore a mt 500 è applicata una riduzione del 25%, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

La distanza verrà certificata dall'Ufficio Tecnico.

- d) ai titolari di utenze domestiche con presenza tra gli occupanti di soggetto portatore di handicap grave certificato, oppure soggetto con invalidità del 100% debitamente certificata, è applicata una riduzione pari al 15%;
- e) si applica una riduzione dell'intera Quota Variabile ai soggetti occupanti abitazioni che risiedano o abbiano la dimora, per un periodo pari o superiore all'anno, all'estero o presso altro Comune;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale e/o di variazione, ovvero dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La richiesta di riduzione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione della/e situazione/i che danno luogo alla/e riduzione/i.

4. Le riduzioni di cui sopra cessano alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5. Il Comune effettua verifiche, anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.

ART. 12 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE STABILMENTE ATTIVE

1. La Tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche stabilmente attive che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) i locali sede dell'attività siano situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi,

recepimento l'art.1 comma 86 della L. 549/1995: riduzione del 30% della Tassa.

b) le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Concesio, dall'Azienda Sanitaria Locale ed Aziende Speciali: riduzione pari al 30% della Tassa.

2. Le riduzioni saranno concesse previa domanda degli interessati debitamente documentata. L'ufficio preposto verifica l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni che, qualora accettate, avranno validità dalla data di presentazione della domanda, fino a successive variazioni.

3. Non si procederà in alcun caso all'applicazione di tali esenzioni/agevolazioni per periodi antecedenti la data della suddetta domanda.

ART. 13 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

4. La Tassa si applica in misura ridotta del 30% (parte fissa + parte variabile) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

5. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 14 - DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (fuoriuscita dal perimetro), previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art.15. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 15 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art.14 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune all'indirizzo

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. In caso di scelta di fuoriuscita totale dal perimetro dovranno essere restituiti i dispositivi di apertura della calotta rifiuti (chiavetta verde) in possesso

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Comune, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato, l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale,

localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art.39, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. Per le annualità in cui, ai sensi dei commi precedenti, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti anche a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico (fuoriuscita parziale dal perimetro) è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (K_d)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

$Q_{tot} (K_d)$ = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso di scelta di fuoriuscita parziale da perimetro, di cui al comma precedente, resta comunque dovuta al Comune una quota minima pari al 20% della tariffa variabile.

9. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 16 - AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO"

(L. 147/2013 ART. 1 comma 652 come modificato dalla L. 166/2016 art. 16-17)

1. A decorrere dall'annualità 2019, alle Utenze Non Domestiche, come di seguito individuate:

a) attività commerciali,

b) industriali,

c) professionali e produttive in genere,

che cedono a titolo gratuito derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale è riconosciuto un abbattimento tariffario.

2. Le categorie previste dal DPR 158/1999 previste per il calcolo della TA.RI. – Utenze Non Domestiche che possono accedere all'agevolazione attraverso l'applicazione dell'art. 17 della L.166/2016, sono:

categoria 7 - Alberghi con ristorante;

categoria 9 - Case di Cura e di Riposo;

categoria 22 – Ristoranti, trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub;

categoria 23 – Mense, Birrerie, hamburgerie;

categoria 24 – Bar, Caffè, Pasticcerie;

categoria 25 – Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumeria, formaggerie, generi alimentari;

categoria 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste;

categoria 27 – Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio;

categoria 28 - Ipermercati di generi misti;

categoria 29 – Banchi di mercato generi alimentari.

3. La riduzione di cui al comma precedente non potrà superare il 30% della Quota Variabile dovuta.

4. La riduzione della quota variabile è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati secondo la seguente formula:

$$X = \text{kg di derrate alimentari cedute} / \text{kg di rifiuti prodotti} * 100$$

5. Se il risultato derivante dall'applicazione della formula fosse inferiore al 30%, la percentuale ottenuta costituirà la riduzione applicabile alla tassa.

6. Se il risultato derivante dall'applicazione della formula fosse superiore al 30%, la percentuale del 30% costituirà la riduzione massima applicabile alla tassa.

7. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente dichiara di aderire alla cessione gratuita di eccedenze alimentari, a fini di solidarietà sociale fornendo una stima dei quantitativi che verranno ceduti gratuitamente. Annualmente, entro il 30 giugno dovrà essere documentato il quantitativo ceduto mediante consegna di adeguata documentazione all'Ufficio Tributi.

8. Al rendiconto annuale dovranno essere allegate ricevute o altra documentazione rese dai soggetti riceventi la donazione attestanti la quantità delle eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ai sensi art. 3 comma 1 L.166/2016.

9. E' consentita la cessione di eccedenze alimentari per il sostegno vitale di animali e per "compostaggio di comunità aerobico" ai sensi art. 3 comma 2 L. 166/2016 come da articolo 11 del presente Regolamento, seguendo le regole previste per la rendicontazione dettagliate ai commi 7-8 del presente articolo.

10. Le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, i requisiti e la loro conservazioni dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 3 e 4 della L. 166/2016.

11. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 L. 147/2013 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) della L. 166/2016.

12. Si richiamano inoltre ai fini dell'applicazione della presente agevolazione gli art. 3 – 4-5-16-17- 18 L. 166/2016.

ART. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della Tassa (componente fissa + componente variabile) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Tale riduzione si applica limitatamente al periodo per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

ART. 18 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La somma delle riduzioni non potrà eccedere la percentuale dell'80% della Quota Variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.
3. La/e riduzione/i prevista nel/i precedenti articolo/i verranno calcolate:
 - a) nell'anno oggetto di imposizione;
 - b) a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo;
 - c) rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, qualora l'utenza sia cessata.

ART. 19 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE

1. La TA.RI. è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al menzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L.248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008 "servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche".
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tassa del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (metodo MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 20 - RIDUZIONE COVID-19

1. Limitatamente al periodo connesso al COVID-19 e fino al perdurare dell'emergenza

sanitaria ad esso collegato, potranno essere applicate riduzioni alla tassa sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche nelle percentuali fissate con atto della Giunta Comunale.

2. Le riduzioni sono di cui al comma 1 sono applicate ai sensi dell'art. 1 c. 660 della Legge 147/2013.

3. La copertura della spesa è assicurata con risorse proprie derivanti da apposita posta iscritta al bilancio di previsione adottato, conformemente al dettato normativo vigente.

4. La riduzione applicata alle utenze domestiche assorbe in quanto migliorativa quanto disposto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 rubricato "Modifiche alla disciplina della TARI e bonus sociale rifiuti".

5. Le riduzioni non costituiranno voci di costo del Piano Finanziario, essendo integralmente coperte da risorse di bilancio.

ART. 21 - PIANO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente, il Gestore del servizio integrato o il Gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (metodo MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e successive integrazioni, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

2. Il piano economico finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

a) una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

3. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile in conformità al dettato ARERA.

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.

5. Qualora l'Ente Territorialmente Competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica figura, nell'ambito dello stesso, non appartenente all'area Tributi e Ambiente.

6. In alternativa è data facoltà di identificare un soggetto all'interno di un altro Ente Territorialmente Competente, al fine di garantire adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tassa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo, componente rifiuti, è determinata sulla base delle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal metodo comparato normato dal D.P.R. N° 158/1999 e dall'art.23 del presente regolamento.

3. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 21 del presente regolamento.

5. Le Tariffe della TARI da applicare alle Utenze Domestiche e Non Domestiche, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le Tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le Tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 23 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Tassa è composta da:

- a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le Tariffe sono articolate in:

- a) utenze domestiche di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 158/1999
- b) utenze non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui al D.P.R. n° 158/1999 e riportate nell'allegato A al presente regolamento.

ART. 24 - PERIODI D'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La T.A.R.I. è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata; congiuntamente alla dichiarazione dovrà essere reso il dispositivo per l'apertura delle calotte dei cassonetti ("chiavetta elettronica verde").

3. Il dispositivo non potrà essere ceduto a terzi, ma è di uso strettamente legato alla persona e/o nucleo familiare ovvero legato all'utenza non domestica iscritta come soggetto passivo nella banca dati TA.RI.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (attestazione di cessazione utenze, attestazione del proprietario di riconsegna immobile, verbale di riconsegna del bene in caso di leasing, SCIA, Infocamere).
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di Tassa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di Tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 33, decorrendo, in caso contrario, dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione, che saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 25 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria dal Consiglio Comunale che avrà facoltà di derogare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene acquisito dall'anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate con decorrenza dalla data di variazione anagrafica.
2. Devono essere comunque dichiarate, utilizzando il modello di cui al successivo art. 33, le persone fisiche che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che risultano dimoranti presso il soggetto passivo per almeno sei mesi nell'anno solare.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una specificata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) soggetto dimorante in casa di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità;
 - b) nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, attività di studio prestata all'estero o in Comune fuori provincia per un periodo pari o superiore all'anno, purché venga dimostrata la

presentazione della dichiarazione TARI nel Comune ove lo stesso è domiciliato o il contratto di locazione nel caso di studio all'estero.

4. Per le utenze domestiche di seguito esposte:

a) di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale;

b) tenute a disposizione da parte di soggetti residenti;

c) dei cittadini residenti all'estero (AIRE);

possedute o condotte o a disposizione (purché non locate, o concesse in comodato d'uso), il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione che deve essere presentata come da successivi artt.32-33.

In assenza di dichiarazione l'ufficio tributi provvede d'ufficio all'iscrizione di un numero di occupanti pari a due (2), fatto salvo il congruaggio sulla base di successiva dichiarazione ovvero di attività accertativa dalla quale emerga un dato superiore rilevato dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. L'ufficio tributi, qualora rilevi in sede di dichiarazione la mancata indicazione nella dichiarazione del numero degli occupanti, assume a base di calcolo il numero dei componenti il nucleo familiare rilevabile nell'anagrafe comunale, ovvero in assenza di parametri utilizza un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

a) fino a mq.35: 1 occupante

b) da mq.36 a 50: 2 occupanti

c) da mq.51 a 120: 3 occupanti

d) da mq.121 a 200: 4 occupanti

e) superiori a mq. 200: 6 occupanti.

6. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tassa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Concesio incrementato di 2 (due) unità.

7. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tassa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, non pertinenze di locali abitativi soggetti al tributo, si applica solo la quota fissa della tassa considerando un numero di componenti pari a 2 (due) unità, fatto salvo il congruaggio in base alla dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 33, riportante la situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del Comune di residenza, nonché alle verifiche d'ufficio.

9. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica rientrante nella categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

ART. 27 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della Tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze.

2. La quota variabile della Tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tassa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera Tariffaria.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati aumentati del 50 per cento.

ART. 28 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A come disposto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tassa rifiuti).

2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della delibera tariffaria, si riserva di istituire sottocategorie rispetto a quelle definite nell'allegato A.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. In tal caso, il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante e il relativo codice ATECO.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la Tassa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Ai locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 5 comma 2, che risultino forniti di servizi pubblici a rete e di arredamento ma sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, si applica il tributo corrispondente alla categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

8. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo, si considerano ai fini dell'applicazione della TARI classificate nella categoria di attività n. 8

“Alberghi senza ristorante” indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

L'attività esercitata all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, è normata all'art. 26 c. 6 del presente regolamento.

9. Le attività agrituristiche sono classificate come utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 7 “Alberghi con ristorante” e/o n. 8 “Alberghi senza ristorante” indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del servizio ristorante.

ART. 29 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L.31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ai sensi dell'art 21 comma 5 del presente regolamento il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, come meglio dettagliato dall'art.19c.4.

ART. 30 - TARI GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a Tassa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; in caso di occupazione superiore ai 183 giorni nell'anno solare è dovuta la Tassa annuale. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. La Tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tassa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%, commisurandola per ciascun metro di superficie utile occupata.

3. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tassa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. Per le utenze che non sono tenute al pagamento del canone di cui al precedente comma 3, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui presente Regolamento.

ART. 31 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale sull'importo del tributo comunale.

TITOLO II - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 32 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) per le utenze domestiche:

- dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti;
- dall'occupante a qualsiasi titolo, nel caso di non residenti;
- dal proprietario dell'immobile, per utilizzo di durata inferiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, ovvero in caso di richiesta di accollo.

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta;

c) dal Gestore dei servizi comuni per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati;

d) dall'amministratore del condominio per le utenze condominiali.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.

ART. 33 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Nella dichiarazione di cui all'art.32 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- Utenze domestiche

a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

b. Il recapito postale, di posta elettronica e/o posta elettronica certificata del contribuente;

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.7 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

- Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica e/o posta elettronica certificata del contribuente;**
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art.7 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili sul sito internet, **entro 90 giorni solari** dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione come da art.32, **e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo** (art. 1 comma 685 della L. 147/2013).

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere trasmessa con le seguenti modalità:

UTENZE NON DOMESTICHE:

- in via telematica con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

La dichiarazione si intende consegnata dalla data del rapporto di trasmissione telematico a mezzo PEC.

UTENZE DOMESTICHE:

- in via telematica con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@comune.concesio.brescia.it

- in via telematica con posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

- direttamente all'Ufficio Protocollo muniti di copia documento identità

- **tramite lo sportello online a decorrere dall'attivazione**

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento e protocollazione da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a posta elettronica all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online

La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.

3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

4. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

5. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa e/o provvede all'iscrizione d'ufficio nel caso in cui abbia a disposizione dati necessari.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione riconsegnando il dispositivo di apertura della calotta rifiuti (chiavetta verde) e/o variazione entro il termine di cui al comma 2.

In mancanza di dichiarazione spontanea sarà volturata d'ufficio l'utenza ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare a partire dall'annualità successiva al decesso.

In assenza di eredi residenti, eventuali atti o documenti o bollettazioni arretrate saranno

inviati all'erede con maggior quota di proprietà.

8. Le richieste di cessazione o variazione del servizio devono essere redatte sui moduli predisposti dal Comune e scaricabili sul sito internet, entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art. 1 comma 685 della L. 147/2013), con le modalità di trasmissione come da comma 2.

La cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto con allegata copia del contratto di locazione oggetto della stessa;
- d) la riconsegna all'Ufficio Ecologia/ Tributi del dispositivo di apertura della calotta rifiuti (chiavetta verde).

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui sopra, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quelle del verificarsi dell'evento, se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo.

A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di attività accertativa svolta dall'ufficio.

In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

L'Ufficio Tributi, qualora sia a conoscenza della cessazione, procede alla chiusura dell'utenza d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta

la variazione.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 4.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006 (fuoriuscita dal servizio pubblico), decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 34 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art.33, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art.35.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito internet comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;**
- b) i dati identificativi del contribuente:**
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;**
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;**
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.**

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;**
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;**

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 180 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 35 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati (Pagopa), sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli **elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212**, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

3. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato

elettronico.

4. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

6. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero due rate, di cui l'ultima deve scadere dopo il 2 dicembre dell'anno di competenza, stabilite annualmente all'interno della Delibera di approvazione delle tariffe del tributo.

La rata dovuta a titolo di acconto è determinata in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre il saldo viene calcolato sulla base delle tariffe deliberate nell'anno di riferimento.

7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi nella prima emissione utile e indicate distintamente nell'avviso di pagamento.

8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

10. Le modifiche inerenti il presupposto impositivo dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'ammontare del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo.

Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.

11. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 (dodici) ed analogamente l'Ente non procede al rimborso per somme inferiori a detto importo.

12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

13. In mancanza di pagamento l'Ente procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 39, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 784-815 della Legge 27/12/2019, n. 160.

Art. 36 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale e salva ratifica da parte del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento, quando si verificano:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 37 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito relative a tributi di competenza del Comune con somme a debito spettanti allo stesso Ente, sempre relativamente a tributi di propria competenza.

La compensazione può essere effettuata secondo quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate.

4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art.34 (reclami) del presente regolamento.

5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 (credito vantato nei confronti dell'Amministrazione).

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nell'art. 34 c.7 presente regolamento pari a €12,00.

ART. 38 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

2. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento delle Entrate;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altre finalità, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente

autorizzato, dando preavviso al contribuente con almeno 7 giorni di anticipo, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà:

- essere appositamente autorizzato;
- esibire apposito documento di riconoscimento;
- essere in possesso del requisito di cui agli art.1 commi179-180-181-182 della Legge 296/2006.;
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle "comunicazioni di fine lavori" ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti dell'art. 1 della L.160/2019.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

6. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995.

7. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal soggetto passivo, disponibile nel registro delle imprese o disponibile sul portale INI-PEC.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono equivalenza di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 40 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997, o da soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

ART. 41 - SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione TA.RI rilevato a seguito di accertamento notificato la sanzione è applicata nella misura del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine previsto dal vigente regolamento delle entrate, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 500 (cinquecento).
3. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 472/1997.

ART. 42 - IMPORTI MINIMI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 43 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente che versi in situazioni di difficoltà economica oggettivamente comprovabile ed abbia un debito tributario nei confronti dell'Ente, può presentare all'Ufficio Tributi istanza di rateizzazione.
2. Le modalità e gli importi minimi sono specificate nel nuovo "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI" rubricato "DILAZIONE DEI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI".

ART. 44 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o

esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d. lgs. 546/1992 e s.m.i.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. 218/1997.

3. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

4. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal vigente Regolamento delle Entrate adottato dal Comune di Concesio.

ART. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate oggetto del presente Regolamento e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune di Concesio.

2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.

3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.

4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Comune di Concesio.

5. Salvo che non sia diversamente disposto il Responsabile del servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata è nominato responsabile interno ai sensi dall'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

6. In caso di affidamento del servizio a terzi, gli affidatari saranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 Regolamento Europeo 679/2016. Gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti che per loro conto tratteranno i dati.

7. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

8. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. I terzi affidatari dovranno cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione.

ART. 46 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TA.RI.), nonché alle

altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, ed i **provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione della deliberazione ARERA n.15/2022 e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal **1 gennaio 2023**.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Studi professionali, banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione con eventuali sottocategorie;
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari. e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, nightclub